

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – D.D. n. 257-12075 del 03.04.2012 di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal T. Sangone, in Comune di Trana, ad uso agricolo e civile.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 257-12075 del 03.04.2012 -  
Codice univoco: TO-A- 10360

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

*Determina*

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in solido al Consorzio Argini e Praterie di Trana, con sede legale presso il Municipio di Trana (omissis), e al Comune di Trana con sede in P.zza dei Caduti n. 1 (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal T. Sangone, in Comune di Trana in misura di 80 litri/sec massimi continui nel periodo 15 Aprile - 15 Settembre, ad uso irriguo, e 50 l/s costanti nel restante periodo dell'anno, ad uso civile;

2. che l'acqua derivata sia utilizzata come segue:

– dal Consorzio Argini e Praterie di Trana per l'uso irriguo della superficie irrigabile pari a 43 Ha e della superficie irrigata consortile corrispondente a quella irrigabile, dal momento che è stato verificato che l'intero areale consortile è coltivato a prato stabile permanente, con una portata media corrispondente alla massima di 80 l/s;

- dal Comune di Trana per l'uso civile con una portata costante di 50 l/s;

3. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 1 febbraio 1987, giorno successivo alla scadenza delle concessioni di grande derivazione ad uso irriguo, e quindi fino al 31 gennaio 2027, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione e gestione del Piano di Tutela delle Acque, risultasse un peggioramento dello stato ambientale del corso d'acqua, nel tratto interessato dal prelievo, che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che

ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

7. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, al Consorzio Argini e Praterie di Trana, al Comune di Trana, all'ARPA ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 03.04.2012:

"(... omissis ...)"

#### Art. 11 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, la portata istantanea minima di 680 l/s, che corrisponde al DMV di base.

Tale valore potrà essere incrementato a seguito della definizione dei fattori correttivi naturalistico N, di modulazione temporale T e di qualità Q, secondo le previsioni dell'art. 5 del Regolamento regionale 17 luglio 2007 n. 8/R "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale", al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po (applicazione DMV-2° fase).

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali.

In tal caso ciò comporterà l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente. (... omissis ...)"